

CAMERA DEI DEPUTATI N. 506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO PEPE, LEONE

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XIII e nella XIV legislatura, con alcuni colleghi, ci siamo fatti promotori di una proposta di legge che mirava alla istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari. Gli elementi a sostegno di tale giusta richiesta sussistono anche oggi:

1) il piano di sviluppo regionale, approvato dal consiglio regionale della Puglia, individua tre grandi « sistemi urbani »: l'arco Jonico-Salentino, la Puglia centrale e la Capitanata, tre grandi sistemi dei quali solo la provincia di Foggia è priva di corte d'appello;

2) la distanza da Bari della città di Foggia e dei comuni della Capitanata: di questi il più distante è Vico del Gargano

(232 chilometri). Si osservi poi, che la distanza media tra le sedi di tribunale ed il capoluogo regionale è di chilometri 165;

3) il numero di abitanti della provincia di Foggia che conta circa 700 mila residenti;

4) l'elevato numero degli affari penali e civili dei tribunali di Foggia e di Lucera.

L'istituzione di una sezione staccata della corte d'appello di Bari nella città di Foggia risponde ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e di soddisfacimento dell'interesse della collettività ad una giustizia rapida ed accessibile.

L'assenza di una sezione di corte d'appello a Foggia fa sentire i suoi effetti

negativi anche per quanto riguarda la devianza minorile.

A Foggia manca, naturalmente, un tribunale per i minorenni e manca un istituto di rieducazione minorile per cui i giovani della Capitanata ospitati presso quello di Bari sono praticamente abbandonati a loro stessi, senza che le famiglie, nella maggior parte dei casi poco abbienti, possano avere opportunità di assisterli. Va inoltre, purtroppo, considerato che Foggia

e la sua provincia hanno visto crescere in modo preoccupante la criminalità organizzata e la microcriminalità giovanile.

Questi dati, certi e verificabili, sono stati esposti per rappresentare l'interesse dei cittadini ad ottenere giustizia in tempi rapidi e dell'amministrazione giudiziaria ad operare in modo efficace ed efficiente.

Sono certo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono istituite in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari ed una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera.

ART. 2.

1. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.

ART. 3.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il distretto comprenda una sezione staccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

2. Al comma 3-*ter* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione staccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello ».

ART. 4.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

ART. 5.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di corte d'appello di Foggia, della sezione staccata della corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.

